



Città di Nichelino
Provincia di Torino

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LE RETI DI
TELEFONIA MOBILE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.2.2008

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Campo di applicazione**
- Art. 3 – Definizioni**
- Art. 4 – Procedure autorizzative**
- Art. 5 – Accesso agli atti**
- Art. 6 – Limiti di esposizione e valori di attenzione**
- Art. 7 – Obiettivi di qualità**
- Art. 8 – Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e caratteristiche tipologiche**
- Art. 9 – Criteri per l'applicazione degli impianti, misure di cautela**
- Art. 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti**
- Art. 11 – Impianti esistenti**
- Art. 12 – Programma localizzativo annuale dei gestori (PLA)**
- Art. 13 – Spese per attività istruttorie**
- Art. 14 – Controlli**
- Art. 15 – Comunicazione di entrata in esercizio**
- Art. 16 – Sanzioni**
- Art. 17 – Informazione alla popolazione**
- Art. 18 – Esecutività**

Art. 1 – Finalità

Con il presente regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per le reti di telefonia mobile e telecomunicazioni e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22.02.2001 e dell'art. 7, punto 1 lettera c) della Nuova disciplina Regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, L.R. n. 19 del 03.08.2004.

Art. 2 – Campo di applicazione

Le seguenti disposizioni si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature radioelettriche dedicate alla telefonia mobile.

Per ciò che concerne gli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia quali elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt e gli impianti radioelettrici, ad esclusione di quelli al comma precedente, si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, inoltre:

- a. agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);
- b. agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA ed al Comune possibilmente con congruo preavviso.

Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. aree sensibili: aree o edifici e loro pertinenze destinate totalmente o in parte a servizi collettivi dedicati o alla tutela della salute o alla popolazione infantile o a residenze per anziani;
2. catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
3. esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
4. limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
5. valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

6. esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
7. impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
8. livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
9. obiettivi di qualità:
 - a. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. 19/04;
 - b. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
10. regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Regione, e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e Regionale;
11. gestore: società concessionaria del servizio di telefonia cellulare
12. programma localizzativo annuale (PLA): documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, integrabile con cadenza trimestrale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;
13. audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della L.R. n. 19/04 e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;

Art. 4 – Procedure autorizzative

Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano allo Sportello Unico delle attività produttive e contestualmente all'ARPA, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando:

- l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia, allegata alla domanda (cd. cerchioide).

La domanda è formulata mediante:

- istanza di autorizzazione, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- dichiarazione di inizio attività (DIA), per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, secondo le modalità della deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n.15 - 12731 (Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici), così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 12 agosto 2004, n. 112 – 13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale), a eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo articolo.

Al momento dell'avvio del procedimento della domanda lo Sportello Unico delle attività produttive indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

Lo Sportello Unico delle attività produttive pubblicizza la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'Autorizzazione anche tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Lo Sportello Unico delle attività produttive procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'articolo successivo.

L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 della D.G.R. n. 16-757/05 e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003.

Lo Sportello Unico delle attività produttive rilascia l'autorizzazione con provvedimento Unico anche sulla base dei programmi localizzativi di cui al successivo articolo; l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale in capo al Gestore.

Lo Sportello Unico delle attività produttive può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di fondate ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Lo Sportello Unico delle attività produttive trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 3 agosto 2004, n. 19.

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA o nell'istanza, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge Regionale n.19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina Regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Lo Sportello Unico delle attività produttive provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 5 – Accesso agli atti

Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione delle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs n.39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 6 – Limiti di esposizione e valori di attenzione

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla successiva tabella, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
Limiti di esposizione	E (V/m)	H (A/m)	(W/m ²)
0,1 – 3 (MHz)	60	0,2	-
> 3 - 3000(MHz)	20	0,05	1
> 3 - 300(GHz)	40	0,01	4

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella successiva tabella, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/1998

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
Valori di attenzione	E (V/m)	H (A/m)	(W/m ²)
0,1 MHz – 300 GHz	6	0,016	0,1 (3 MHz - 300 GHz)

I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere minore dell'unità.

Art. 7 – Obiettivi di qualità

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Fermi restando i limiti di cui all'articolo precedente, la progettazione e la realizzazione di impianti e sistemi di cui al presente regolamento e l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione anche mediante adeguati criteri localizzativi e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Frequenza f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E	Valore efficace di intensità di campo magnetico H	Densità di potenza dell'onda piana equivalente
Obiettivo di qualità	E (V/m)	H (A/m)	(W/m ²)
0,1 MHz – 300 GHz	6	0,016	0,1 (3MHz–300 GHz)

Art. 8 – Localizzazione degli impianti di telefonia mobile e caratteristiche tipologiche

Al presente regolamento è allegata una tavola in scala 1:5.000 denominata “Allegato cartografico” in cui, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 16-757 del 5.9.05, sono individuate, con apposite colorazioni e campiture, le diverse classificazioni del territorio nelle seguenti zone:

- Aree Sensibili
- Zone di installazione condizionata
- Zone di attrazione
- Zone neutre.

Aree Sensibili

Le Aree sensibili sono contraddistinte, nell’Allegato cartografico, con un perimetro continuo ed un campitura a righe orizzontale di colore rosso, tali aree individuano quegli edifici e loro pertinenze ed aree aventi le seguenti caratteristiche:

- i) Singoli edifici e relative pertinenze¹ dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (poliambulatori, case di cura, ospedali, cliniche e strutture similari.)
- ii) Singoli edifici e relative pertinenze¹ o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (edifici scolastici, oratori, baby parking, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari)
- iii) Residenze per anziani e relative pertinenze¹.

Le Aree sensibili individuate sul territorio comunale sono riportate nella sotto riportata tabella:

N	AREA SENSIBILE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA
1	CACCIATORI	VIA CACCIATORI 21/9	NIDO
2	COLLODI	VIA CACCIATORI 21/8	MATERNA
3	DE AMICIS/MANZONI	VIA SAN MATTEO 19/VIA MONCENISIO 24	ELEMENTARE/MEDIA
4	DON MILANI	VIALE KENNEDY 21	ELEMENTARE
5	ANNA FRANK	VIA CARDUCCI 4	MATERNA
6	GRAMSCI	VIA CACCIATORI 21/12	ELEMENTARE
7	MARTIRI DELLA RESISTENZA	VIALE KENNEDY 52	MEDIA
8	ALDO MORO	PIAZZA ALDO MORO 1	ELEMENTARE/MEDIA
9	ADA NEGRI	VIA VESPUCCI 4	MATERNA
10	PAPA GIOVANNI XXIII	VIA BOCCACCIO 25	ELEMENTARE
11	PAVESE	VIA E. TOTI 14	ELEMENTARE

¹ Per pertinenze sono da intendersi terrazzi, balconi, cortili, giardini, lastrici solari e strutture ed aree simili

N. AREA SENSIBILE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA
12 MARCO POLO	VIA TRENTO 34	ELEMENTARE
13 ANDERSEN/SANEGONE/PELLICO	VIA NINO COSTA 16/ VIA SANGONE 34/36	MATERNA/ ELEMENTARE/MEDIA
14 PUCCINI/WALTDISNEY/MIRO'	VIA PUCCINI 39/41/43	NIDO/MATERNA/ELEMENTARE
15 XXV APRILE/PIAGET/RODARI	VIA XXV APRILE 109/111	NIDO/MATERNA/ELEMENTARE
16 J.C. MAXWELL/ERASMO DA ROTTERDAM	VIA XXV APRILE 139/141	SUPERIORE
17 PROVINCIA DI TORINO	VIALE DELLA SOLIDARIETA' 21	CENTRO RIABILITATIVO
18 SAN FRANCESCO	VIA SAN FRANCESCO 35	LOCALI ASL 8
19 POLIAMBULATORIO	VIA DEBOUCHE'	LOCALI ASL 8
20 STUPINIGI	PIAZZA PRINCIPE AMEDEO 2	MATERNA
21 SAN MATTEO	VIA SAN MATTEO 5	MATERNA
22 ENGIM	VIA SAN MATTEO 2	ISTITUTO PROFESSIONALE
23 N.S. LOURDES	VIA N.S. DI LOURDES 4	NIDO/MATERNA
24 QUARTIERE SANGONE	VIA BOUNARROTI	GIARDINO ATTREZZATO
25 MASCAGNI	VIA MASCAGNI	GIARDINO ATTREZZATO
26 QUARTIERE CUNEO	VIA ROMA	GIARDINO ATTREZZATO
27 CACCIATORI	PIAZZA PERTINI	GIARDINO ATTREZZATO
28 GIARDINO VIALE MATTEOTTI	VIA MATTEOTTI	GIARDINO ATTREZZATO
29 PALLAVICINO	VIA NENNI	GIARDINO ATTREZZATO
30 GIARDINI XXV APRILE	VIA XXV APRILE	GIARDINO ATTREZZATO
31 GIARDINI 1° MAGGIO	VIA 1° MAGGIO	GIARDINO ATTREZZATO
32 GIARDINI MILANO	VIA MILANO	GIARDINO ATTREZZATO
33 GIARDINI DEBOUCHE'	VIA BERLINGUER	GIARDINO ATTREZZATO
34 GIARDINI TRENTO	VIA TRENTO	GIARDINO ATTREZZATO
35 GIARDINI NICOLA GROSÀ	VIA D. CHIESA	GIARDINO ATTREZZATO
36 QUARTIERE CENTRO	VIA BENGASI	GIARDINO ATTREZZATO
37 GIARDINI SOLIDARIETA'	VIALE DELLA SOLIDARIETA'	GIARDINO ATTREZZATO
38 GIARDINI CENTRO	VIA V. VENETO	GIARDINO ATTREZZATO
39 QUARTIERE OLTRE STAZIONE	VIA GOZZANO	GIARDINO ATTREZZATO
40 QUARTIERE KENNEDY	VIA S. VINCENZO DE PAOLI	GIARDINO ATTREZZATO
41 GIARDINO VERNEA	VIA VERNEA	GIARDINO ATTREZZATO
42 GIARDINO STUPINIGI	VIA STUPINIGI	GIARDINO ATTREZZATO
43 MADONNA DELLA FIDUCIA	PIAZZA ALDO MORO	ORATORIO
44 SS TRINITA'	VIA SAN MATTEO	ORATORIO
45 SAN VINCENZO	VIALE KENNEDY	ORATORIO
46 SAN EDOARDO	VIA BUONARROTI	ORATORIO
47 SAN DAMIANO	VIA PRACAVALLO	ORATORIO

Zone di installazione condizionata

Le Zone di installazione condizionata sono contraddistinte, nell'Allegato cartografico, con un perimetro continuo ed una campitura a righe inclinate di colore giallo, tali aree individuano quegli edifici e loro pertinenze ed aree aventi le seguenti caratteristiche:

- i) l'area compresa nel raggio di 30 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- ii) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- iii) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- iv) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.

Le Zone ad installazione condizionata individuate sul territorio comunale sono riportate nella sotto riportata tabella:

N.	AREE CONDIZIONATE
1	PARCO DEL PO - TRATTO TORINESE
2	PARCO DI STUPINIGI
3	AREE ESTERNE ALLA PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI
4	CAVALLERIZZA
5	CASCINA PALLAVICINO
6	CASTELLO DI NICHELINO
7	CHIESA ANTICA SS TRINITA'
8	CENTRO STORICO
9	PALAZZOTTO SEGRE
10	CASCINA COLOMBETTO
11	CASCINA BUFFA
12	CASCINA VERNEA
13	PERTINENZA C. PALLAVICINO
14	PERTINENZA C. VERNEA
15	PERTINENZA C. SOTTI
16	PERTINENZA C. COLOMBETTO
17	PERTINENZA C. SAN QUIRICO
18	CASCINA RUSCA
19	PERTINENZA C. RUSCA
20	PERTINENZA C. BUFFA

Zone di attrazione

Le Zone di attrazione sono suddivise in zone di proprietà non comunale e comunale contraddistinte, nell'Allegato cartografico, le prime con un perimetro continuo ed una campitura a quadretti di colore viola e le seconde con un perimetro continuo ed una campitura a quadretti inclinati di colore verde, tali aree individuano quegli edifici e loro pertinenze ed aree aventi le seguenti caratteristiche:

- i) aree esclusivamente industriali;
- ii) aree a bassa o nulla densità abitativa;
- iii) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Le Zone ad installazione condizionata individuate sul territorio comunale sono riportate nella sotto riportata tabella:

N. AREE PREFERENZIALI	INDIRIZZO
1 CACCIATORI	VIA CACCIATORI
2 XXV APRILE	VIA XXV APRILE
3 BUCA VIBERTI	VIALE MATTEOTTI
4 VIBERTI	VIALE MATTEOTTI
5 PIP 2	VIA CONTI
6 MONDO JUVE	VIA DEBOUCHÈ
7 VIA TORINO	VIA TORINO OLTRE TANGENZIALE
8 PIP 4	VIA BUFFA
9 SOTTI-VERNEA	VIA VERNEA – VIA BIXIO
10 PATERI I	VIA PATERI

N. AREE PREFERENZIALI	INDIRIZZO
11 PATERI 2	VIA PATERI
12 BUFFA 1	VIA BUFFA
13 BUFFA 2	VIA BUFFA
14 PIP 2	VIA CONTI
15 MENTANA	VIA MENTANA

Zone neutre

Le Zone neutre sono le restanti aree non individuate già nelle aree sensibili e nelle zone di installazione condizionata e di attrazione su indicate. Nell'Allegato cartografico tali zone non trovano nessuna caratterizzazione né di perimetro né di campitura.

Art. 9 – Criteri per l'installazione degli impianti, misure di cautela

Aree Sensibili

Su tali aree l'installazione di impianti per le reti di telefonia mobile è vietata.

E' possibile derogare a tale divieto solo se le attività svolte nei singoli immobili necessitano dell'installazione di tali impianti, richiedendo una puntuale copertura radioelettrica, purché tale deroga sia richiesta dallo stesso titolare dell'attività.

Zone di installazione condizionata

Nelle Zone di installazione condizionata il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito di concertazione con l'amministrazione comunale, che si riserva il diritto di stabilire prescrizioni sulla modalità di installazione degli impianti, alle quali i gestori devono attenersi.

Zone di attrazione e neutre

In tali zone l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, e le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti. Per le zone di attrazione di proprietà comunale il gestore dovrà prima ottenere, seguendo le opportune procedure, la disponibilità delle aree da parte del Comune.

Art. 10 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano con riguardo:

- alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale del sistema radiante;
- alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- alla realizzazione, all'interno delle zone neutre e delle zone di attrazione, dell'ammodernamento del parco impianti e minimizzazione dell'esposizione;
- alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

Per l'installazione degli impianti sopra esposti:

- a. è possibile presentare Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 87 comma 3 del D.lgs. 259/2003, e relativa documentazione, anche per gli impianti con potenza in antenna superiore a 20 W;
- b. si ritiene formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 87 comma 9 del D.lgs. 259/2003:
 1. entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 2. entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dei gestori.

Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto alla lett. a) del precedente periodo.

Art. 11 – Impianti esistenti

Alla data di approvazione del presente regolamento gli impianti esistenti sul territorio comunale sono individuati nell'Allegato Cartografico e sono riportati nella sotto riportata tabella:

<i>N</i>	<i>RICHIEDENTE</i>	<i>UBICAZIONE</i>
1	H3G	VIA I MAGGIO 57
2	VODAFONE	VIA I MAGGIO 57
3	3ELETTRONICA IND.LE	VIA CUNEO 3
4	H3G	VIA CUNEO 3
5	VODAFONE	VIA SAN FRANCESCO 72
6	NOKIA/WIND	VIA SAN FRANCESCO 40
7	SIEMENS/WIND	VIA SAN FRANCESCO 36/38/40
8	H3G	VIA PRALI 10
9	H3G	VIA PRALI 10
10	H3G	VIA PRALI 10
11	SIEMENS	VIA PRALI 10
12	SIEMENS	VIA PRALI 10
13	SIEMENS	VIA PRALI 10
14	TIM	VIA PRALI 10
15	TIM	VIA PRALI 10
16	TIM	PIAZZA CAMANDONA 35
17	VODAFONE	VIA FRATELLI BANDIERA23/25
18	VODAFONE	STRADA VERNEA
19	SIEMENS/WIND	STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI
20	VODAFONE	VIA POLVERIERA 4
21	TIM	VIA CACCIATORI 113
22	H3G	VIA CACCIATORI 113
23	WIND	VIA CACCIATORI 113
24	VODAFONE	VIALE KENNEDY
25	VODAFONE	VIA PRACAVALLI 48/50
26	VODAFONE	VIA TORINO 109
27	NOKIA/WIND	STR ANTICA CASTELLO MIRAFIORI
28	TIM	VIA ASPROMONTE 24-26
29	SIEMENS/WIND	VIA ASPROMONTE 24-26
30	TIM	VIA XXV APRILE 6
31	TIM	VIA XXV APRILE 6
32	TIM	VIA TORINO 137

Art. 12 – Programma localizzativo annuale dei gestori (PLA)

I gestori degli impianti, in conformità a quanto previsto all'art. 8 della L.R. 19/2004, presentano entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma (PLA) contenente le proposte di localizzazione degli impianti per le reti di telefonia mobile di cui si intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno anche se già inclusi in programmi precedenti e di cui non si è già richiesta autorizzazione.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'articolo 2, comma della L.R. 19/2004. Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui all'Art. 9 e alle spese per attività istruttorie di cui al successivo art. 13, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art. 10.

Il PLA sarà composto dai seguenti elaborati minimi:

- a. Programma localizzativo anno: planimetria del territorio comunale e della porzione significativa del Comune confinante in scala 1:5.000, sulla quale indicare le proprie installazioni esistenti differenziandole per potenza e la localizzazione degli impianti in previsione individuando un'area circoscritta di possibile collocazione oppure il sito puntuale di installazione dell'impianto, differenziandoli per potenza;
- b. Relazione illustrativa; evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti), l'evidenziazione delle possibilità di condivisione siti ed infrastrutture già esistenti ed indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale e degli estratti planimetrici in scala 1:2000 della localizzazione proposta e delle porzioni di territorio limitrofo, in formato A3.

Il programma sarà accompagnato da apposita richiesta riportante l'elenco dei siti proposti e sottoscritta dal soggetto richiedente, da tre copie degli elaborati in forma cartacea ed elettronica allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed in copia alla Provincia di Torino.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

L'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale, sarà pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 13 – Spese per attività istruttorie

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della L.R. n. 19/04, per ogni singola installazione sono individuate:

- a. per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
- b. per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;

c. per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 8 e al punto 10 inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego, pertanto la ricevuta di pagamento di tali spese è allegata all'istanza di autorizzazione o alla DIA.

Le spese sono versate specificandone la causale "spese per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'Art. 14 – L.R. 19/04" con la seguente ripartizione:

- il 48% del dovuto al Comune
- il 32% del dovuto all'A.R.P.A. Piemonte
- il 20% del dovuto alla Provincia di Torino

Art. 14 – Controlli

I comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge Regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge Regionale 13 aprile 1995, n.60 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della L.R. 44/2000.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autoritativi;
- la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.

Gli esiti di tali attività di controllo sono comunicati all'Autorità Sanitaria Locale 8 e alla Provincia di Torino.

Art. 15 – Comunicazione di entrata in esercizio

Per ciascun impianto regolarmente installato, prima della loro attivazione, il soggetto gestore dovrà fornire apposita certificazione, così come previsto dalla D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Art. 16 – Sanzioni

Le sanzioni previste sono quelle indicate all'art. 16 della L.R. 03.08.2004, n. 19 e vengono irrogate dal Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A..

Per le fattispecie riguardanti gli abusi edilizi si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/01.

Art. 17 – Informazione alla popolazione

L'amministrazione comunale promuove l'informazione alla popolazione relativamente alle installazioni oggetto del presente regolamento ed ai monitoraggi effettuati sul territorio comunale.

Art. 18 – Esecutività

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni in materia.